

## FAQ

- Chi sono i minori stranieri non accompagnati in Italia?

Per minore straniero non accompagnato si intende il “minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art.2 l. 47/2017).

- Chi nomina i tutori volontari?

I tutori volontari sono nominati dal Tribunale per i minorenni.

- Sono previste forme di rimborso o retribuzione per l'attività di tutore?

La legge prevede che il tutore volontario svolga il suo compito a titolo gratuito.

Il 19 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 19 settembre 2022) il decreto dell'8 agosto del 2022 che disciplina le **modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari** dei minori stranieri non accompagnati (22A05278). In particolare, il decreto all'articolo 2, regola *Per le ore di assenza del tutore volontario per i permessi di lavoro retribuiti...* la **concessione dei rimborsi ai datori di lavoro del 50%** del costo dei permessi (tetto **massimo 60 ore**) accordati ai dipendenti per lo svolgimento di interventi o prestazioni a favore dei minori avallati dal tribunale per i minorenni. Sono rimborsabili anche le **spese di viaggio** (art.3) *“su richiesta motivata e documentata dell'interessato”*. È riconosciuta, inoltre, un'**equa indennità** (art.4) **fino a 900 euro, in circostanze straordinarie** e su decisione del tribunale per i minorenni, al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa per il tutore volontario.

Per consultare il testo accedere al seguente link:

[https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie\\_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&numeroGazzetta=219&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-19&numeroGazzetta=219&elenco30giorni=true)

- Se divento tutore volontario, sarò anche affidatario del minore?

Non necessariamente.

I minori non accompagnati possono essere accolti in strutture di accoglienza, oppure presso famiglie affidatarie diverse dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.

Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.

- Quando cessa la tutela volontaria?

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi.

- Il tutore volontario può avere responsabilità penale se il minore non accompagnato commette un reato?

Assolutamente no.

L'art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.

- Il tutore dovrà provvedere al risarcimento, se il minore non accompagnato provoca danni a cose o persone?

Il tutore risponde verso terzi dei danni civili provocati da fatto illecito del minore (culpa in vigilando) solo se coabita con il minore, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 Cod. Civ.).

- Quali sono le attività più importanti che un tutore volontario può essere chiamato a svolgere?

Le attività sono molteplici. Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore e con l'obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo. È inoltre importante che il tutore volontario mantenga sempre un dialogo diretto e costante con la struttura in cui il minore è accolto e con i Servizi Sociali per stabilire di comune accordo un percorso di crescita verso l'autonomia. In particolare:

- Presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età per conto del minore;
- Presentazione della domanda di protezione internazionale per conto del minore;
- Doveri di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio;

- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ai sensi dell'art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n. 47 del 2017;
- Deve essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti;
- Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie;
- Attività di contatto e di rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n.

47 del 2017;

- Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell'art. 12 della legge n. 47 del 2017;
- Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico ai sensi dell'art. 17 della legge n.

47 del 2017.